

Pubblicato il 24/10/2022

N. 13623/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05245/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5245 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giorgio Carta in Roma, viale Parioli n. 55;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del verbale n. 398814/2-11 del 12 aprile 2022 con il quale la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del concorso ha giudicato la ricorrente non idonea poiché «affetta da -OMISSIS-, condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e

dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”»;

- di tutti gli altri comunque presupposti, connessi o conseguenti a detti provvedimenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 18/9/2022: per l'annullamento, previa sospensione,

- altresì, della relazione di verifica del 28 giugno 2022 (versata in giudizio il successivo 18 luglio 2022) della Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica Militare, prodotta in esecuzione dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 10 giugno 2022 di codesto ill.mo TAR, e del conseguente giudizio medico-legale con essa formulato, con cui la signora -OMISSIS- è stata ritenuta affetta da «-OMISSIS-», e giudicata, per tale motivo, «non idonea al Servizio Militare ai sensi del DM 04/06/2014 lettera G punto 1»;

- altresì, del decreto n. 57/10-2-2021 del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, datato 27 luglio 2022, con il quale sono state approvate le graduatorie finali di merito del concorso, nella parte in cui, all'allegato B, non annovera la ricorrente tra i vincitori della selezione;

- di tutti gli altri atti comunque presupposti, connessi o conseguenti, comprese le risultanze degli esami in esito alla valutazione medica ed alla visita specialistica dermatologica effettuate sul conto della ricorrente il 28 giugno 2022 dalla Commissione Sanitaria d'Appello dell'Aeronautica Militare.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'avvenuta esecuzione della verifica disposta da questo TAR con ordinanza n.-OMISSIS-

Considerato che può ritenersi ormai chiusa la fase cautelare, stante l'avvenuta ammissione con riserva della ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale, come disposto con la stessa ordinanza;

Considerato che la presente causa ha ad oggetto, oltre all'esclusione di parte ricorrente, anche la graduatoria del concorso di reclutamento in oggetto;

Ritenuto che, sebbene parte ricorrente abbia tempestivamente impugnato con motivi aggiunti la graduatoria finale relativa al concorso in oggetto, sussiste, tuttavia, la necessità di integrare il contraddittorio perché la notifica del ricorso per motivi aggiunti risulta effettuata solo nei confronti di alcuni controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web della resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto di fissare per il merito la pubblica udienza del giorno 22 febbraio 2023, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;

- fissa la pubblica udienza del 22 febbraio 2023, ore di rito.

Spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente FF

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Alessandra Vallefucio, Referendario

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Rosa Perna

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.